

*Il decreto aiuti ter ha allungato il termine per la cessione dei crediti introdotti dal dl aiuti bis*

# Tax credit, utilizzo prorogato

## Lo sconto per i consumi del terzo trimestre vale fino a marzo

DI GIULIANO MANDOLESI

**I**l decreto aiuti ter (dl 144/2022) allunga la vita ai tax credit anti caro bollette per i consumi del terzo trimestre 2022 ed introdotti dal decreto aiuti bis. I contributi sarebbero scaduti entro fine anno ed ora invece potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti a terzi fino al prossimo 31 marzo 2023. Anche per i tax credit dell'aiuti bis (il dl 115/2022) però scatta l'obbligo di invio della comunicazione all'agenzia delle entrate da trasmettere entro il prossimo 16 febbraio contenente l'ammontare del credito maturato nel 2022. L'intervento è sicuramente rilevante poiché la ridotta tempistica stabilita dal legislatore per liquidare i tax credit, compresa anche la complessa quantificazione degli stessi, minava la performance dei contributi che con difficoltà sarebbero stati utilizzati dalle imprese o introdotti nel circuito bancario tramite cessione agli istituti di credito nei termini precedentemente fissati. Tale problematica era stata sollevata anche dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il cui presidente Elbano De Nuccio, con comunicato stampa del 21 settembre scorso, rimarcava la necessità di una proroga della scadenza proprio al 31 marzo 2023 dei termini di utilizzo in compensazione di tutti i tax credit anti caro bollette che si sono succeduti dall'inizio dell'anno.

**La nuova comunicazione all'agenzia delle entrate.** Con il comma 8 dell'articolo 1 del neo dl 144/2022 viene introdotto l'obbligo per i beneficiari dei 4 tax credit energia (quelli ad hoc per imprese energivore e gasivore ed i due per le imprese ad alto consumo di gas ed energia elettrica) di trasmettere all'agenzia delle entrate entro il 16 febbraio a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, un'apposita comunicazione sull'importo dei contributi maturato nell'eser-

cizio 2022. L'adempimento risulta un ulteriore onere burocratico sotto due aspetti. Il primo è che si tratta di un ennesimo adempimento fotocopia al quale si devono prestare le imprese dovendo le stesse con tutta probabilità indicare anche questa tipologia di crediti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (il quadro che devono compilare obbligatoriamente i soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese). Il secondo aspetto riguarda la struttura sanzionatoria connessa al mancato invio della comunicazione. La norma prevede in caso di mancato invio nel termine previsto del 16 febbraio 2023 la perdita del diritto alla fruizione della sola parte del credito non ancora utilizzata. Con tutta probabilità molti dei beneficiari, considerato anche l'adempimento, tenderanno a compensare e spendere i contributi all'interno dell'annualità 2022 o entro gennaio 2023 rendendo di fatto la casistica del credito residuo post 16 febbraio estremamente ridotta. In attesa di quanto indicherà l'agenzia delle entrate nel provvedimento che definirà contenuto e modalità di presentazione della citata comunicazione, è quindi possibile affermare che i soggetti beneficiari che hanno utilizzato totalmente i crediti energia entro il 16 febbraio 2023 potranno anche non inviare tale comunicazione poiché non vi sono sanzioni irrogabili collegate.

**Proroga senza effetti finanziari.** Nella relazione tecnica al decreto legge 144/2022, al comma 11 dell'articolo 1 viene indicato che la norma non produce effetti finanziari e si ritiene prudenziale scontare gli effetti del differimento dei termini di utilizzo al 31 marzo 2023 comunque interamente sull'esercizio 2022, considerando che l'eventuale slittamento all'esercizio 2023 dovrebbe riguardare una componente residuale dei crediti utilizzabili.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1747 - T.1622

